

Publicato il 09/09/2022

N. 05701/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08475/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8475 del 2022, proposto da

Pietro Sapia, Stefania Papa e Gennaro Breglia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Maria Berruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

- Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi n. 1032 del 04/07/2022, recante “modifiche al regolamento elettorale” e dell'elenco ad essa allegato;
- del testo del Regolamento elettorale in vigore come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla deliberazione impugnata;
- di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e/o prodromico, ancorché non conosciuto con ampia riserva di motivi aggiunti nei termini di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine Nazionale dei Biologi e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, impregiudicato il merito del ricorso, non sussiste il dedotto pregiudizio grave e irreparabile non potendosi esso ravvisare nella circostanza che *“la regolamentazione adottata è già oggetto di applicazione da parte di molti Commissari straordinari che stanno procedendo a raccogliere offerte e manifestazioni di interesse presso operatori in grado di fornire servizi di voto a distanza in forma telematica”*; tale circostanza, infatti, non concretizza, allo stato, un danno immediato e irreparabile, ben potendo i ricorrenti riproporre l'istanza cautelare allorché dovessero essere adottati successivi atti – immediatamente lesivi - più strettamente pertinenti al procedimento elettorale dei consigli

territoriali dell'Ordine dei biologi;

RITENUTO, pertanto,

- che va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;
- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO